

L'“ORDINE DI DETERMINAZIONE COATTA” ALL'ESITO DELLE INDAGINI NELLA PROSPETTIVA DEI SOGGETTI A VARIO TITOLO COINVOLTI: POTENZIALITÀ E LIMITI DI UN CONGEGNO INEDITO

di Gianluca Borgia

(Assegnista di ricerca in diritto processuale penale, Università di Pisa)

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Origine e fisionomia della modifica. – 3. L'attivazione del meccanismo da parte degli interessati: più costi che benefici per l'indagato e più benefici che costi per la persona offesa. – 4. Prerogative del giudice e persistente inerzia del pubblico ministero: gli spettri dell'avocazione per inerzia si affacciano alla nuova finestra giurisdizionale. – 5. Alla ricerca di un rimedio effettivo... o almeno di un'adeguata compensazione. – 6. Riflessioni conclusive alla luce delle recenti modifiche introdotte dal d. lgs. 31/2024.

1. La ricerca di un rimedio per fronteggiare l'*impasse* conseguente all'inerzia decisionale del pubblico ministero ha impegnato anche la più recente riforma del rito penale. L'idea – senz'altro condivisibile – è evidentemente che il raggiungimento dell'obiettivo della riduzione della durata dei processi non può prescindere dal contingentamento della fase investigativa e, per ciò che ci riguarda, del momento dedicato alla definizione dei suoi epiloghi.

Del resto, proprio la stasi conseguente alla mancata assunzione, da parte dell'organo della pubblica accusa, delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale costituisce una delle ipotesi maggiormente emblematiche di «“tempi morti”» che realizzano «un ingiustificato allungamento» «del procedimento»¹, compromettendo così *ab origine* il principio dello *speedy trial*, con non trascurabili conseguenze negative sul piano delle *chances* difensive, della qualità dell'accertamento, nonché del pieno godimento di tutti quei «diritti fondamentali» «intesi a promuovere le possibilità di

¹ In questi termini si esprime la *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. a.c. 2435 (19)* licenziata dalla «Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello» (c.d. “Commissione Lattanzi”, dal nome del suo presidente) nominata con d.m. 16.3.2021. Il documento è reperibile in www.sistemapenale.it, 25.5.2021.

vita dei singoli individui» con i quali «l'eventualità» «della punizione» inevitabilmente interferisce².

Pertanto, preso atto, da un lato, che l'impostazione promossa dal codice del 1988 – secondo cui «i limiti *ratione temporis* imposti al potere investigativo» avrebbero dovuto scandire «un'unità di misura valevole anche per le richieste finali» del pubblico ministero³ – ha ben presto assunto i connotati di un mero auspicio⁴ e, dall'altro, che i precedenti interventi in materia volti a ristabilire una rigida scansione temporale delle investigazioni si sono dimostrati inadeguati, per rimediare si punta sull'«ordine di determinazione coatta»⁵ emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta degli interessati.

Un inedito «dalla particolare valenza sistematica»⁶, dunque, rispetto al quale sorge spontaneo chiedersi se sarà all'altezza delle aspettative acceleratorie in esso riposte e, soprattutto, a quale prezzo per le prerogative fondamentali da assicurare, in primo luogo, all'indagato.

2. Per mettere a fuoco la portata della novità, conviene prendere le mosse dalle misure introdotte in questo ambito dalla c.d. “riforma Orlando”⁷, la quale, constatata l'insufficienza della sola sanzione processuale dell'inutilizzabilità prevista per le

² F. Morelli, *La prescrizione del reato, i tempi del processo, l'autorità senza tempo*, in *RIDPP* 2019, 1601. Sul tema v., altresì, M. G. Aimonetto, *La “durata ragionevole” del processo penale*, Torino 1997, *passim*; E. Amodio, *Processo penale, diritto europeo e common law. Dal rito inquisitorio al giusto processo*, Milano 2003, 153 ss.; S. Buzzelli, voce *Processo penale (ragionevole durata del)*, in *ED, Annali III*, Milano 2010, 1017 ss.; B. Lavarini, *La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva*, in www.legislazionepenale.eu 31.12.2019; C. Marinelli, *Ragionevole durata e prescrizione del processo penale*, Torino 2016, *passim*; E. Marzaduri, *La riforma dell'art. 111 Cost., tra spinte contingenti e ricerca di un modello costituzionale di processo penale*, in *LP* 2000, 773 ss.; D. Vicoli, *La “ragionevole durata” delle indagini*, Torino 2012, *passim*.

³ E. Valentini-D. Vicoli, *Gli epiloghi delle indagini preliminari: una nuova fase dall'incerta fisionomia*, in *Indagini preliminari e giudizio di primo grado. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di L. Giuliani e R. Orlandi, Torino 2018, 94.

⁴ ... complici tanto la giurisprudenza costituzionale (C. cost. ord. 27.11.1991 n. 436) e di legittimità (v., *ex multis*, Cass. 9.5.2009 Cavallo, in *CEDCass.*, m. 243839 – 01), secondo la quale lo spirare del termine per lo svolgimento delle indagini preliminari non comporta la decadenza del pubblico ministero dal potere di esercitare l'azione penale (cfr., da ultimo, R. Fonti, *Strategie e virtuosismi per l'efficienza e la legalità delle indagini preliminari*, in *La riforma Cartabia del processo penale tra adeguamenti europei e scelte valoriali*, a cura di A. Marandola, Milano 2022, 109); quanto l'introduzione, ad opera della legge “Carotti”, dell'art. 415-bis Cpp, che, «di riflesso», ha determinato lo slittamento della «diagnosi del pubblico ministero sulla fondatezza della *notitia criminis*» «in un limbo sguarnito di paletti cronologici» (E. Valentini-D. Vicoli, *op. cit.*, 95, ai quali si rinvia per una più ampia analisi delle conseguenze imputabili, sotto questo profilo, alla l. 16.12.1999 n. 479).

⁵ L'espressione è di R. Fonti, *op. cit.*, 114.

⁶ A. Marandola, *Il controllo sulla legalità delle indagini e i rimedi alla (possibile) stasi*, in *DPP* 2023, 157.

⁷ Si tratta, come noto, della l. 23.6.2017 n. 103. Per una panoramica degli interventi che hanno riguardato le indagini preliminari v. E. Valentini-D. Vicoli, *op. cit.*, 93 ss.

attività compiute tardivamente⁸ e in una logica compromissoria rispetto alla prassi per cui «i fascicoli rimanevano per mesi, se non per anni negli archivi delle Procure senza ragione alcuna, se non quella riconducibile al carico giudiziario»⁹, per un verso, ha istituzionalizzato lo *spatium deliberandi* entro cui il pubblico ministero, scaduti i termini di durata delle indagini preliminari, è tenuto a sciogliere l'alternativa tra azione e inazione¹⁰, per l'altro, ha assegnato al rivisitato istituto dell'avocazione da parte del procuratore generale il compito di sovrintendere al rispetto delle soglie configurate per la nuova fase¹¹.

Nondimeno, alle contraddizioni di una modifica che per contenere la durata delle indagini aveva finito per codificarne l'allungamento¹², si vennero a sommare le criticità conseguenti ai limiti palesati dall'intervento gerarchico¹³.

Da quest'ultimo punto di vista, non possono essere trascurate le ragioni che, a seguito della riscrittura dell'istituto dell'avocazione¹⁴, hanno spinto il CSM ad esercitare la propria funzione esplicativa e integrativa delle fonti di rango primario in un ambito – per sua stessa ammissione – escluso dal perimetro dei poteri regolativi attribuitigli qual è, appunto, quello processuale. Per quanto non si possa certo

⁸ In proposito v., di recente, L. Tavassi, *Tempo dell'azione e tempo del processo. Una proposta per garantire la ragionevole durata delle indagini preliminari*, in DPP 2021, 1263-1266, la quale definisce «impalpabili» gli effetti determinati dall'art. 407 co. 3 Cpp. Sulla compatibilità di tale sanzione con il principio sancito dall'art. 112 Cost. v. E. Marzaduri, voce *Azione (dir. proc. pen.)*, in EG IV, Roma agg. 1996, 11.

⁹ Id., *Persona offesa informata sullo stato del procedimento*, in GD 2017 (31), 88.

¹⁰ Segnatamente, con l'inserimento del co. 3-bis nel corpo dell'art. 407 Cpp, si era stabilito che il pubblico ministero fosse tenuto ad assumere le proprie determinazioni entro tre mesi (prorogabili di altri tre mesi dal procuratore generale presso la Corte d'appello se si fosse trattato di indagini complesse), ovvero quindici mesi per i procedimenti di cui al co. 2 lett. a n. 1, 3 e 4 della medesima disposizione, dalla scadenza del «termine massimo di durata» delle indagini o dalla scadenza del termine previsto dall'art. 415-bis Cpp, con l'obbligo, in caso di inottemperanza, di notificare il procuratore generale presso la Corte d'appello. Per i dubbi di costituzionalità sollevati da questa disposizione v. F. Alonzi, *La dubbia costituzionalità del comma 3° bis dell'art. 407 c.p.p.*, in GI 2017, 2254 ss.

¹¹ Attraverso la riformulazione del co. 1 dell'art. 412 Cpp si era previsto che, nell'ipotesi di mancata assunzione da parte del pubblico ministero delle proprie determinazioni entro il termine individuato dall'art. 407 co. 3-bis Cpp, il procuratore generale presso la Corte d'appello dovesse «dispo[rre], con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».

¹² Cfr. P. Ferrua, *Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma Orlando*, in DPP 2017, 1269, a cui si deve l'affermazione secondo la quale è fisiologico che i termini concessi per lo svolgimento di un determinato adempimento siano sfruttati per intero, talché detti termini finiscono per «stabilizzarsi come minimi».

¹³ Sull'istituto v. M. L. Di Bitonto, *L'avocazione facoltativa*, Torino 2006, *passim*.

¹⁴ In proposito, v. A. Bargi, *La singolare applicabilità dell'avocazione delle indagini ex artt. 412 e 407 co. 3-bis, c.p.p. nei soli casi di (evanescente) inerzia "effettiva" del pubblico ministero*, in AP 2018(2), 229 ss.; M. L. Di Bitonto, *La nuova avocazione ex art. 412 comma 1 c.p.p.*, in GI 2017, 2256 ss., nonché, volendo, G. Borgia, *La nuova disciplina dell'avocazione per inerzia secondo la (preoccupante) lettura offerta dal Consiglio Superiore della Magistratura*, in *Istanze di deflazione tra coerenza dogmatica, funzionalità applicativa e principi di garanzia*, a cura di G. De Francesco, A. Gargani, E. Marzaduri e D. Notaro, Torino 2019, 159 ss.

sopraspedere su una tale “invasione di campo” a detrimento del legislatore, c’è nondimeno da rilevare come i timori che hanno portato all’approvazione di una risoluzione *ad hoc*¹⁵ fossero tutt’altro che infondati. L’obiettivo dichiarato di tale provvedimento era infatti quello di scongiurare che, in ragione della nuova formulazione dell’art. 412 Cpp, le procure generali fossero automaticamente investite «di un’ingente massa di fascicoli non di propria originaria attribuzione»¹⁶, con il rischio di un conseguente blocco delle attività, «trattandosi di uffici pensati e costruiti per sostenere altri compiti»¹⁷.

Così, per ridimensionare la portata obbligatoria dell’avocazione prevista dalla l. 103/2017, si era addivenuti all’elaborazione della categoria dell’“inerzia meramente apparente” del pubblico ministero, espressione – questa – che stava a indicare le ipotesi in cui l’*impasse* fosse da addebitare a fattori che, in quanto «esogeni rispetto» all’«iniziativa» dell’organo della pubblica accusa, non avrebbero potuto giustificare l’avocazione¹⁸.

Senonché, come sempre accade quando il principio di legalità viene ad essere calpestato, non tardarono a manifestarsi degenerazioni in spregio ai valori fondanti il nostro sistema processuale: infatti, nel novero delle cause ritenute indipendenti dalla volontà del magistrato erano state ricomprese evenienze difficilmente qualificabili come tali. Il riferimento corre alla circostanza in cui la «paralisi decisoria»¹⁹ fosse riconducibile al mancato deposito nei termini dell’informativa finale da parte della polizia giudiziaria o di una consulenza tecnica da parte dell’esperto nominato²⁰. Il che – è persino superfluo rimarcarlo – equivale a (rin)negare l’esistenza, in capo al *dominus* indiscusso dell’inchiesta preliminare, di quel potere/dovere di direzione e controllo delle indagini che promana dall’art. 112 Cost²¹.

¹⁵ V. la risoluzione del CSM, adottata con delibera del 16.5.2018, dal titolo «Nuova disciplina dell’avocazione ex artt. 412 e 407 comma 3-bis c.p.p.: Risoluzione in attuazione dell’art. 21 della circolare sulle Procure; profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative», reperibile al seguente link: <https://www.csm.it/documents/21768/87316/risoluzione+avocazione+16+maggio+2018/05a1d453-23e5-5ff2-9c5c-do83aa0cec36>.

¹⁶ E. Valentini-D. Vicoli, *op. cit.*, 116.

¹⁷ *Risoluzione*, cit., 12. Nello stesso senso, oltre agli Autori di cui alla nota precedente, v. M. Chiavario, *Una riforma dalle molte facce*, in www.legislazionepenale.eu – *Speciale commento l. 103/2017* 20.2.2018, 9; V. Maffeo, *Discordanze sui tempi della fase investigativa*, in *La procedura criminale. Quali riforme*, a cura di Ead., Roma 2021, 54 ss.; L. Marafioti, *Riforma-zibaldone, legislazione “giurisprudenziale” e gestione della prassi processuale*, in *PPG* 2017, 557.

¹⁸ *Risoluzione*, cit., 16.

¹⁹ E. Valentini-D. Vicoli, *op. cit.*, 117.

²⁰ *Risoluzione*, cit., 19.

²¹ Cfr. E. Di Nicola, sub *Art. 55*, in *Commento Chiavario*, Torino 1989, 280.

Alla luce dei rilievi appena svolti, non stupisce, quindi, che il sistema delineato dalla riforma Orlando si sia ben presto rivelato inefficace e sia emersa l'esigenza di mettere nuovamente mano alla disciplina.

In questo senso, il d.d.l. "Bonafede" si proponeva di intervenire mediante un triplice ordine di previsioni. Confermata la concessione alla pubblica accusa di un'appendice per le proprie riflessioni, innanzitutto, già durante tale fase, avrebbe dovuto verificarsi la *discovery* della documentazione degli atti di indagine, sull'unico presupposto della scadenza dei termini legislativamente previsti. Inoltre, l'indagato e la persona offesa avrebbero dovuto beneficiare di un singolare potere di «"messa in mora"»²² del pubblico ministero inerte. Infine, in caso di inadempimento, il magistrato requirente sarebbe stato passibile di una specifica responsabilità disciplinare «per negligenza inescusabile»²³.

A quest'ultimo riguardo, c'è da osservare che, nel successivo *iter* parlamentare, l'idea di intervenire sulla responsabilità disciplinare non ha trovato alcun seguito. Ciò non stupisce se solo si considera che, nella discutibile e discussa interpretazione della Cassazione civile in materia, si rinvencono decisioni, le quali, al pari dell'accennata presa di posizione del CSM in tema di avocazione per inerzia, finiscono per escludere l'obbligo per il pubblico ministero di vigilare costantemente sull'attività delegata alla polizia giudiziaria²⁴. Per non dire che, pure nelle limitate occasioni in cui ci si è spinti a riconoscere una responsabilità, a venire in rilievo erano situazioni caratterizzate da ritardi ripetuti «in maniera reiterata, grave ed ingiustificata»²⁵.

Diversa è stata invece la sorte delle altre due prospettazioni: innanzitutto, per ciò che concerne la caduta del segreto investigativo in conseguenza dello spirare del termine delle indagini, la l. 27.9.2021 n. 134 e, segnatamente, l'art. 1 co. 9 lett. *f*, ha delegato il Governo a «predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine»²⁶. Da notare, in proposito, che – come

²² R. Fonti, *op. cit.*, 115.

²³ Cfr., rispettivamente, le lett. *e*, *f* e *g* dell'art. 3 co. 1 d.d.l. AC 2435 nella sua formulazione originaria.

²⁴ V. Cass. civ. S.U. 20.12.2018, n. 33018, in *DeJure*.

²⁵ Il riferimento è a Cass. civ. S.U. 26.11.2021 n. 37017, in *DeJure*. Cfr. C. Valentini, *The untouchables: la fase delle indagini preliminari, l'ufficio del pubblico ministero e i loro misteri*, in www.archiviopenale.it 25.8.2022, la quale pone l'accento, per l'appunto, sulla «ridondanza dell'episodio concreto» «allusiva al fatto che il caso singolo, per quanto grave, conta ben poco e le vittime del ritardo hanno da essere molte per rilevare in qualche modo» (14).

²⁶ L'ultimo inciso della disposizione aggiunge che occorre comunque tenere in debita considerazione le «esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale» ed «eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del

opportunamente chiarito dalla Commissione Lattanzi²⁷ – l’istituto è stato configurato per operare in automatico, ossia senza la necessità per l’indagato e la persona offesa di attivarsi. Il che, soprattutto dal punto di vista del destinatario dell’inchiesta, evita i rischi derivanti da una scelta come quella appunto di richiedere che si scoprano le carte investigative, la quale potrebbe “infastidire” l’accusa²⁸.

Quanto alla predisposizione di uno strumento diretto a stimolare la prosecuzione del procedimento, la risoluzione della stasi è stata affidata non, appunto, allo stesso titolare delle indagini come ipotizzato dal d.d.l. Bonafede, bensì al giudice. Sull’attività del pubblico ministero si apre dunque una nuova e ulteriore “finestra giurisdizionale”²⁹ concepita per operare «in ogni caso di inerzia» e, in quanto tale, dotata del «le maggiori potenzialità nella materia dei tempi d’indagine»³⁰.

Senonché, è emersa fin da subito pure tutta la genericità delle direttive di cui alle lett. *g* ed *h* del richiamato art. 1 co. 9 della delega³¹, segnatamente in punto di prerogative da riconoscersi al giudicante.

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012».

²⁷ V. *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, cit., 20.

²⁸ Che l’intento della previsione così come concepita dal d.d.l. Bonafede fosse non solo quello di offrire all’indagato e alla persona offesa la possibilità di svolgere investigazioni difensive, ma anche e soprattutto quello di «pungolare» il pubblico ministero a determinarsi tempestivamente lo rilevano M. Gialuz-J. Della Torre, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *SP* 2020(4), 162. Nello stesso senso cfr. R. Fonti, *op. cit.*, 111.

²⁹ Come osservato da G. Ruta, *Il nuovo volto delle indagini preliminari ed il rischio della fuga dalla giurisdizione*, in *QuestG* 14.4.2023, § 2 tale «espressione [è] entrata in voga per definire i nuovi ambiti di intervento del giudice in spazi prima riservati al Pubblico Ministero». Sul tema v. anche A. Marandola, *Le finestre di giurisdizione e il giudice del procedimento*, in *PPG* 2023, 7 ss.

³⁰ Cfr. M. L. Di Bitonto, *I termini delle indagini preliminari*, in *Riforma Cartabia: adeguamenti normativi e modifiche strutturali – Giur. it. 2022*, a cura di A. Marandola, 1009. Per il quadro complessivo delle novità che hanno interessato la fase investigativa dall’angolo prospettico delle misure volte a contenerne la durata, v. anche R. Aprati, *Le nuove indagini preliminari fra obiettivi deflattivi ed esigenze di legalità*, in *www.giustiziainsieme.it*, 20.12.2022, 16 ss.; F. Cassibba-E.M. Mancuso, *Le indagini preliminari fra innovazione e continuità*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E. M. Mancuso e G. Varraso, Milano 2023, 617 ss.; G. Garuti, *L’efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e “nuova” regola di giudizio*, in *www.archiviopenale.it* 28.10.2022; E. M. Mancuso, *I rimedi alla stasi del procedimento: aspettando Godot?*, in *PPG* 2023, 789 ss.; W. Nocerino, *La durata delle indagini e il controllo giurisdizionale sui tempi del procedimento*, in *CP* 2023, 2616 ss.

³¹ Questo il testo delle direttive contenute, rispettivamente, nelle lett. *g* ed *h* del co. 9 dell’art. 1 della l. 134/2021: «prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari»; «prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione dell’avviso di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all’azione penale». Per un’approfondita analisi di tali previsioni v. G. M. Baccari, *I nuovi meccanismi per superare le stasi procedurali dovute all’inerzia del pubblico ministero*, in *La riforma Cartabia*, a cura di G. Spangher, Pisa 2022, 272 ss.; A. Cabiale, *I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile*, in *www.legislazionepenale.eu* 4.3.2022, 38 ss.

A tal proposito, in dottrina sono state prospettate due alternative. La prima, quella più coraggiosa, contemplava la convocazione *ex officio* dell'udienza di archiviazione, ferma restando la possibilità per il magistrato requirente, nelle more, di esercitare l'azione penale ed evitare così la celebrazione di siffatta udienza. La seconda, dotata di un minor tasso di invasività nella sfera di attribuzioni dell'organo della pubblica accusa e, al tempo stesso, però, di un margine inferiore di efficacia, ricalcava più da vicino l'istituto della messa in mora tratteggiato dal d.d.l. Bonafede, assegnandone tuttavia la competenza al giudice per le indagini preliminari, che avrebbe dovuto ordinare al pubblico ministero di adottare le proprie scelte entro un termine³².

A completamento di questo breve *excursus* non resta che occuparci delle modifiche finalmente introdotte dal d. lgs. 10.10.2022 n. 150 in attuazione della delega³³.

Da questo punto di vista, viene anzitutto in rilievo il nuovo art. 415-ter Cpp, in cui si tratteggia quella che è stata efficacemente definitiva la «*discovery* patologica obbligatoria»³⁴. Rubricato «[d]iritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari», tale articolo stabilisce che, decorso infruttuosamente il periodo di riflessione concesso al pubblico ministero per meditare sul da farsi³⁵, la documentazione concernente l'attività investigativa è depositata in segreteria³⁶ e che di ciò deve essere dato avviso all'indagato e alla persona offesa, la quale, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di voler essere informata sulla conclusione delle indagini³⁷ (co. 1).

³² Cfr. R. Aprati, *Le indagini preliminari nel progetto di legge delega della Commissione Lattanzi - art. 3, lett. a), c), d), e), e-bis), e-ter) e-quater), h), l), l-bis), l-ter), l-quater)*, in www.giustiziainsieme.it 1.7.2021, § 3, la quale afferma che, nel secondo caso, non si realizzerebbe «[n]essuna confusione di ruoli tra p.m. e g.i.p.: qui il giudice non entra nel merito delle scelte riservate al p.m.». Al riguardo v. altresì A. Cabiale, *I nuovi controlli giudiziari sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile*, cit., 41, nonché R. Fonti, *op. cit.*, 108 ss.

³³ Per un'approfondita ricognizione di tutte le novità introdotte a presidio dei termini previsti per le indagini v. A. Cabiale, *Le rinnovate dinamiche dell'attività investigativa: iscrizione della notizia di reato, tempi delle indagini e rimedi 'anti-stasi'*, in www.legislazionepenale.eu 3.12.2023.

³⁴ M. Gialuz, *Per un processo più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in www.sistemapenale.it 2.1.2022, 447.

³⁵ In questo senso, il nuovo art. 407-bis co. 2 Cpp prevede che «[i]l pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, commi 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2».

³⁶ Copia dell'avviso deve essere comunicata anche al procuratore generale (co. 1 ultimo periodo). Se entro dieci giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 407-bis co. 2 non riceve tale comunicazione e non dispone l'avvocazione, il procuratore generale è tenuto a ordinare al pubblico ministero procedente di provvedere alla *discovery* (co. 2). Sempre al procuratore generale spetta eventualmente autorizzare il differimento del deposito quando ne sia fatta richiesta entro i termini e nei casi previsti dal co. 4 dell'art. 415-ter Cpp.

³⁷ Su questo specifico aspetto v. B. Romanelli, *La vittima e l'azione civile da reato nel processo penale*, in *Riforma*

Dopodiché, se entro un mese o, nelle fattispecie contemplate dall'art. 407 co. 2 Cpp, tre mesi la situazione di inerzia non si risolve, viene in gioco il «rimedio “anti-stasi”»³⁸: in linea con l'opzione più “timida” tra quelle poc'anzi prospettate, gli interessati possono infatti rivolgersi al giudice per le indagini preliminari al fine di ottenere l'emissione dell'ordine di determinazione coatta (co. 3).

Ai sensi del nuovo co. 5-*quater* dell'art. 415-*bis* Cpp, un analogo meccanismo opera in caso di inerzia esclusivamente «decisionale»³⁹ del pubblico ministero, ossia a comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini già avvenuta, sull'unico presupposto dello spirare del termine riconosciuto all'accusa per assumere le proprie determinazioni⁴⁰.

In entrambe le ipotesi, «sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato» e, «[i]n caso di accoglimento», indica al pubblico ministero «un termine non superiore a venti giorni» entro cui assumere la decisione. Copia del provvedimento deve essere comunicata, oltretutto al titolare del fascicolo e all'interessato che ha formulato la richiesta, anche al procuratore generale presso la Corte d'appello, il quale, ai sensi del novellato art. 412 co. 2 Cpp, ha ora la facoltà – e non più l'obbligo⁴¹ – di disporre l'avocazione.

3. Ripercorso l'iter che ha condotto alla previsione codicistica dell'ordine di determinazione coatta, è giunto il momento di confrontarsi con gli effetti che esso è suscettibile di determinare. A questi fini, pare utile assumere la prospettiva dei soggetti a vario titolo coinvolti in quanto il nuovo istituto fa sorgere in capo a indagato e persona offesa un inedito potere sollecitatorio⁴² che, proiettandosi verso il giudice,

Cartabia. La nuova giustizia penale, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E. M. Mancuso e G. Varraso, cit., 535-538.

³⁸ A. Cabiale, *I nuovi controlli giudiziari sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile*, cit., 33.

³⁹ Relazione illustrativa dello *Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari* (d'ora in avanti “*Relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022*”), consultabile in www.sistemapenale.it 10.8.2022, 96.

⁴⁰ Definisce questa previsione «una norma di chiusura», «incongruamente collocata», però, «in quella sorta di disposizione *omnibus* che è diventato l'art. 415-*bis*, invece di prevedere un autonomo art. 415-*quater*», M. Gialuz, *Per un processo più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, cit., 48.

⁴¹ Cfr. *Relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022*, 95, dove si chiarisce che la «novella mantiene l'ipotesi di avocazione per inerzia da parte del procuratore generale ex art. 412 cod. proc. pen.», peraltro riconfigurandola «realisticamente» «in termini di “discrezionalità”». Analogamente si esprime la *Relazione su novità normativa. La “riforma Cartabia”* redatta dall'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione in data 5.1.2023, 73 s., reperibile in www.sistemapenale.it 10.1.2023.

⁴² Cfr. A. Marandola, *Il controllo sulla legalità delle indagini e i rimedi alla (possibile) stasi*, cit., 157.

finisce inevitabilmente per incidere anche sui rapporti tra quest'ultimo e il magistrato requirente⁴³.

Dal primo punto di vista, non può essere trascurata la circostanza per cui gli interessati non sono più lasciati in balia dell'immobilismo del pubblico ministero precedente e del procuratore generale.

Senonché, adottando l'angolo visuale del soggetto nei cui confronti vengono svolte le investigazioni e del suo difensore, ci si accorge che tale prerogativa potrebbe risolversi in un'arma a doppio taglio. Il riferimento corre all'«effetto boomerang»⁴⁴ che potrebbe determinare la scelta di attivare il giudice affinché «bacchetti» l'organo dell'accusa in un momento in cui questi può ancora decidere di formulare l'imputazione⁴⁵.

Sotto altro profilo, parrebbe pronosticabile l'impiego del congegno esclusivamente da parte di «avvocati fuori foro che, operando con la Procura interessata *una tantum*, non si porranno problemi di relazione con la Procura stessa, nei casi in cui non facciano un effettivo affidamento su una soluzione favorevole per il proprio assistito già in sede di indagini preliminari»⁴⁶. Per la verità, si può ritenere che, anche in quest'ultima ipotesi, sia più prudente rimanere inerti, tenuto conto che il *timer* della prescrizione scorre comunque inesorabile.

Ad ogni modo, resta sullo sfondo l'idea di un processo che, a fronte di un'inefficienza del sistema, per essere ragionevolmente celere abbisogna della collaborazione di chi dovrebbe viceversa potersi limitare a “subire” la vicenda giudiziaria che lo riguarda⁴⁷.

⁴³ R. Del Coco-M. Di Donato, *La nuova fisionomia delle indagini preliminari*, in *La procedura penale “riformata”. Una lettura per gli studenti*, a cura di L. Marafioti, G. Paolozzi, F. Centorame e G. Fiorelli, Torino 2023, 36, le quali sottolineano come l'intento della legge delega 134/2021 sia stato, appunto, quello di «avviare una delicata opera di *restyling*, tra l'altro, della disciplina della fase prodromica, con l'obiettivo di limitare il potere del pubblico ministero e riequilibrare, di conseguenza, i rapporti di quest'ultimo con l'organo giurisdizionale».

⁴⁴ R. Fonti, *op. cit.*, 114.

⁴⁵ Il rilievo è di G. Garuti, *op. cit.*, 9, al quale appartiene anche il virgolettato.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ Analoga critica può essere rivolta, *mutatis mutandis*, al nuovo art. 335-*quater* Cpp in tema di accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, in quanto anch'esso fondato su una richiesta da parte della persona sottoposta alle indagini. In proposito v. A. Camon, *Registrazione della notizia di reato e tempi dell'indagine*, in www.archiviopenale.it 22.3.2023, 16 ss.

Da un punto di vista più generale, vale la pena osservare che non si tratta di una logica del tutto sconosciuta al nostro legislatore. La memoria corre, infatti, rapidamente all'operazione di *maquillage* che ha interessato la l. 24.3.2001 n. 89 a seguito dell'approvazione della l. 28.12.2015 n. 208. Anche in quel caso, le finalità erano di tipo economico, posto che durante i primi anni di vigenza della c.d. “legge Pinto” si era assistito ad un tasso di accoglimento dei ricorsi diretti a ottenere l'equo indennizzo insostenibile per le casse dello Stato. Pertanto, accanto alla previsione di un tetto all'ammontare della riparazione, furono aumentati gli oneri gravanti sugli interessati a pena di inammissibilità dell'istanza, al punto che si è gridato all'introduzione di una «“nuova figura” d'imputato». Si pensi, nello specifico, alla *condicio sine qua non* per l'ottenimento dell'indennizzo rappresentata

Nettamente diversa è la posizione in cui viene a trovarsi la persona offesa, posto che essa, anche in caso di un'ipotetica richiesta di archiviazione "per ripicca", può contare sulla possibilità di proporre opposizione *ex art. 411 Cpp* e, comunque, nell'evenienza in cui si giunga all'emissione del decreto di archiviazione, conserva il diritto ad esercitare la propria pretesa in sede civilistica. Senza contare che il protrarsi della situazione di stallo non gioca in nessun caso a suo favore, ma anzi riduce progressivamente le possibilità di ottenere una decisione in ambito penale. Da qui, la convinzione che l'offeso sarà verosimilmente molto più propenso ad accettare i rischi di un "condizionamento" in negativo della pubblica accusa per il fatto di essere stata "pungolata".

È vero che, come emerge inequivocabilmente anche dalla Relazione della Commissione Lattanzi, l'intervento in esame avrebbe dovuto offrire una risposta a quelle sentenze della Corte di Strasburgo che hanno riscontrato «la violazione del diritto alla ragionevole durata del procedimento della vittima», «a causa dello spirare

da quell'istanza di accelerazione *ex artt. 1-ter co. 2 e 2 co. 1* che induce a un parallelismo con la richiesta di emettere l'ordine di determinazione coatta. A tale riguardo, risultano senz'altro condivisibili le critiche di chi ha osservato che «la previsione di un onere in capo all'imputato di "mettere in mora il giudice" affinché definisca il grado di giudizio nel più breve tempo possibile» si pone «in manifesto contrasto con l'inviolabilità del diritto di difesa, da intendersi quale libero esercizio delle facoltà e dei diritti riconosciuti all'imputato dall'ordinamento giuridico» (cfr. R. Guida, *L'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo penale alla luce della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, in *PPG 2016(4)*, 94 ss., al quale appartengono le citazioni testuali; K. La Regina, *Legge Pinto: il sacrificio dell'equa riparazione sull'altare della spesa pubblica*, in *www.legislazione penale.eu* 30.1.2017, 1.; e A. Scalfati, *Processo penale, "ragionevole durata" e recenti proposte*, in *CP 2015*, 1314).

Ma di siffatti rilievi non v'è traccia nelle argomentazioni che di recente hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità degli articoli in questione: invero, nella sentenza n. 175 del 30.7.2021, si pone esclusivamente l'accento sull'(in)effettività del rimedio. Nello specifico, alla luce di quanto richiesto dal *case-law* di Strasburgo, si afferma che tale rimedio «non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce perciò uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l'ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio», risolvendosi, pertanto, nella violazione dell'art. 117 comma 1 Cost., in relazione agli artt. 6 § 1 e 13 CEDU (§ 4.7 del considerato in diritto). Se così è, non stupisce che i giudici di Palazzo della Consulta si lascino poi andare alla considerazione per cui, comunque, «[l]a mancata presentazione dell'istanza di accelerazione nel processo penale può eventualmente assumere rilievo ai fini della determinazione della misura dell'indennizzo» (§ 4.8 del considerato in diritto). L'inerzia del prevenuto finisce, dunque, per essere assimilata alle carenze ordinamentali e alle inefficienze degli organi pubblici preposti ad assicurare il rispetto del canone della ragionevole durata. E, ciò, nonostante che da quella stessa giurisprudenza convenzionale assunta a referente si ricavi come all'accusato possa essere imposto soltanto un dovere negativo di astenersi dal porre in essere condotte meramente ostruzionistiche. Invero, come statuito dalla Corte di Strasburgo già agli inizi degli anni Ottanta, «*Article 6 [doesn't] require the applicants actively to co-operate with the judicial authorities. Neither can any reproach be levelled against them for having made full use of the remedies available under the domestic law*» (C. eur. 15.7.1982, *Eckle c. Germania*, § 82). Più di recente si è affermato «*that defendants cannot be blamed for taking full advantage of the resources and tools afforded by national law in the defence of their interests*» (C. eur. 30.10.2014, *Sociedade de Construções Martins & Vieira, Lda e altri c. Portogallo*, § 48; nello stesso senso C. eur. 22.2.2007, *Kolomyiets c. Russia*, § 25 ss.).

dei termini della prescrizione del reato prima della chiusura delle indagini, con conseguente archiviazione della procedura»⁴⁸.

Nondimeno, una tale esigenza non può tradursi, sul piano operativo, nell'attribuzione del ruolo di tutore privilegiato della speditezza processuale alla persona offesa, tenuto conto, per giunta, che questa potrebbe, in alcuni casi, avere tutto l'interesse alla celere definizione della fase investigativa ma, in altri, legittimamente decidere di restare completamente estranea al procedimento: a impedirlo è, infatti, la concezione sposata dall'art. 111 co. 2 Cost. della ragionevole durata del processo come garanzia oggettiva, la quale, sia ben inteso, «non esclude, ma assorbe quella “soggettiva”, in quanto ciò che oggettivamente è connotato del processo diventa di per sé anche diritto dell'imputato»⁴⁹ e – secondo una lettura convenzionalmente orientata – della persona offesa⁵⁰.

4. Una volta che l'indagato o (più verosimilmente) la persona offesa abbia deciso di attivarsi, della paralisi decisoria viene investito il giudicante: infatti, la modifica segna il passaggio da un sistema esclusivamente incentrato sulla gestione “domestica” della situazione di stallo da parte della magistratura requirente ad un'impostazione che, relegata l'avocazione per inerzia in posizione subalterna⁵¹, scommette sull'intervento risolutivo dell'organo giudiziale.

⁴⁸ *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. a.c. 2435*, cit., 19. Il riferimento corre, in particolare, alle note pronunce C. eur. 18.3.2021, *Petrella c. Italia* e C. eur. 7.12.2017, *Arnoldi c. Italia*. Sulla prima decisione v., *ex multis*, L. Agostino, *Il diritto al risarcimento tra presunzione di innocenza e tutela del danneggiato: spunti dalla giurisprudenza interna e sovranazionale*, in www.legislazionepenale.eu 28.2.2022, 18 ss.; C. Buffon, *Simmetrie tra diritti della persona offesa: equo processo e risarcimento del danno davanti alla Corte di Strasburgo*, in *QuestG* 1.6.2021; F. Cassibba, *Durata irragionevole delle indagini preliminari e archiviazione: diritti dell'offeso-danneggiato*, in *RIDPP* 2021, 1141; E. Grisonich, *Il dirompente incedere delle garanzie processuali della vittima nella giurisprudenza di Strasburgo: il caso Petrella c. Italia, tra ragionevole durata del procedimento, diritto di accesso al giudice e rimedio effettivo*, in www.sistemapenale.it 7.5.2021. Con riferimento alla seconda, si rinvia a G. De Marzo, *La tutela della parte offesa non costituita parte civile*, in *La Corte di Strasburgo*, a cura di F. Buffa e M. G. Civinini, in *Quest. giust. – Speciali*, aprile 2019, 343 ss. Sul tema delle prerogative da riconoscersi alla parte civile, «sin dalla fase investigativa, e dunque pure in assenza della formale qualifica di “parte”» v., più in generale, B. Lavarini, *op. cit.*, 3 ss. (alla quale appartiene la citazione testuale) nonché L. Scomparin, *Le garanzie di contesto*, in www.legislazionepenale.eu 19.10.2022, 10 ss.; M. Gialuz, *Il diritto alla giurisdizione dell'imputato e della vittima tra spinte europee e carenze dell'ordinamento italiano*, in *RIDPP* 2019, 94 ss. e, in tempi per così dire “non sospetti”, M. Chiavario, *Il «diritto al processo» delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *RDPPr* 2001, 941 ss.

⁴⁹ P. Ferrua, *Il ‘giusto processo’*, Bologna 2012, 110; B. Lavarini, *op. cit.*, 1. Nell'ambito della giurisprudenza costituzionale, v., fra le altre, la recentissima pronuncia C. cost., 13.6.2023 n. 116, § 6.3 del considerato in diritto, dove si richiamano C. cost., 21.3.2002 n. 78, § 3 del considerato in diritto e C. cost., 9.5.2022 n. 11, § 7.1 del considerato in diritto.

⁵⁰ Cfr. ancora B. Lavarini, *op. cit.*, 3 s.

⁵¹ V. *supra*, § 2.

La scelta di chiamare in causa il giudice risponde con tutta evidenza alla necessità di assicurare la legalità delle indagini sotto il profilo cronologico⁵² e, stante la limitatezza dei poteri assegnatigli, non pare in alcun modo foriera di indebite commistioni tra funzioni inquirente e giudicante⁵³. Ed invero, il comando rivolto al pubblico ministero si risolve nell'obbligo di provvedere tempestivamente ad assumere un'iniziativa che resta di esclusiva competenza di quest'ultimo.

Il piano sul quale il rimedio anti-stasi fa sorgere più di una perplessità è, semmai, quello dell'effettività, posto che dall'inosservanza dell'ordine non discende alcuna conseguenza processuale⁵⁴.

In questo senso, la prima questione con cui misurarsi riguarda la circostanza in cui, (anche) a seguito del provvedimento giudiziale, il pubblico ministero non possa assumere le proprie determinazioni. Si ponga mente all'ipotesi – tutt'altro che inverosimile – nella quale non sia ancora pervenuta l'indicazione ex art. 160 NAttCp della prima data disponibile per la celebrazione dell'udienza con riferimento a un procedimento a citazione diretta⁵⁵. Poiché ad *impossibilia nemo tenetur*, l'emissione dell'ordine di determinazione coatta non potrà sortire alcun effetto acceleratorio, perlomeno fino a quando non giungerà la suddetta indicazione. E lo stesso può affermarsi con riguardo all'istituto dell'avocazione per inerzia.

Non a caso, nelle more dell'approvazione del d. lgs. 150/2022, si era auspicato che il nuovo rimedio fosse dotato di una sufficiente flessibilità, ponendo il giudice per le indagini preliminari, in un'evenienza come quella presa in esame, nella condizione di «poter interloquire con il tribunale al fine di sollecitare anch'egli [...] la fissazione

⁵² V. R. Del Coco-M. Di Donato, *op. cit.*, 36.

⁵³ Cfr. A. Marandola, *Le finestre di giurisdizione e il giudice del procedimento*, cit., 7 ss.; W. Nocerino, *op. cit.*, 2616 ss. *Contra*, G. Ruta, *op. cit.*, § 2.

⁵⁴ M. Daniele, *La riforma Cartabia del processo penale: pretese algoritmiche ed entropia sistemica*, in *SP* 2023(7-8), 31.

⁵⁵ Cfr. C. Santoriello, *Considerazioni semiserie di un sostituto procuratore sulla nuova disciplina in tema di avocazione*, in *AP* 2018, 226, il quale, criticando le novità apportate dalla riforma Orlando in tema di avocazione per inerzia, afferma che «[i]l problema» – forse ignorato dal legislatore, «ma che chi lavora in Procura come magistrato o come suo assistente, ben conosce» – «è che negli uffici giudiziari italiani il raccordo tra la Procura ed il Tribunale è, specie per i reati per cui si procede mediante citazione diretta, particolarmente problematico. La prassi infatti prevede che l'organo inquirente, prima di notificare il decreto di citazione all'interessato, richieda al giudice di indicargli la data della prima udienza e senza questa indicazione non è possibile (non solo, per ovvie ragioni, notificare la citazione all'imputato, ma anche) per il pubblico ministero emettere il decreto di citazione apponendo sullo stesso la propria firma ed esercitare così in questo modo l'azione penale (ed infatti la giurisprudenza più volte ha precisato che, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'azione penale deve intendersi esercitata solo una volta che il decreto di citazione sia formalmente completo e quindi comprensivo, ovviamente, della data dell'udienza)».

dell'udienza dibattimentale»⁵⁶. In realtà, si può legittimamente dubitare che anche un meccanismo operante tra giudice (per le indagini preliminari) e giudice (del dibattimento), in quanto basato su una logica di mera "persuasione", avrebbe potuto sortire un risolutivo effetto acceleratorio⁵⁷.

Ad ogni buon conto, c'è da constatare che questa impostazione non sembra essere stata accolta dagli artt. 415-ter co. 3 e 415-bis co. 5-quater Cpp, il cui dato letterale è chiaro nell'escludere valutazioni sulle ragioni dell'inerzia, assumendo rilevanza soltanto l'avvenuto sfioramento del termine di riflessione e imponendosi l'emissione di un unico provvedimento rappresentato, appunto, dall'ordine rivolto al pubblico ministero di determinarsi entro un preciso lasso di tempo⁵⁸.

Peraltro, le ipotesi in cui il meccanismo in esame pare destinato a rimanere privo di effetti non finiscono qui.

In tal senso, non si può fare a meno di appuntare l'attenzione sui «Primi orientamenti» licenziati dalla Procura Generale della Corte di cassazione, la quale – nonostante che, come appena rimarcato, la lettera della disposizione non lasci spazio a incertezze – si interroga circa la possibilità o meno per il giudice di valutare la natura colpevole o incolpevole dell'inerzia e, se del caso, di addivenire al rigetto dell'istanza presentata dall'indagato o dalla persona offesa. Auspicato un chiarimento in occasione di un futuribile intervento correttivo ex art. 1 co. 4 l. 134/2021, con il documento in questione si ritiene «comunque utile» offrire alcuni «spunti di riflessione» che permetterebbero di rispondere positivamente al quesito.

Più in particolare, le ragioni a sostegno di una siffatta conclusione sarebbero essenzialmente due. Innanzitutto, soccorrerebbe quanto stabilito dall'art. 335-quater co. 2 Cpp, a mente del quale la retrodatazione della notizia di reato «è disposta dal giudice quando il ritardo» «non è giustificato». Pertanto, poiché una tale valutazione è consentita in sede di accertamento della tempestività dell'iscrizione «non vi

⁵⁶ A. Cabiale, *I nuovi controlli giudiziari sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile*, cit., 42, il quale, dopo aver auspicato che il delegato si orientasse per la soluzione che consta dell'automatica fissazione dell'udienza di archiviazione (v. *supra*, § 2), precisa che nel caso in esame «non avrebbe alcun senso inferire dall'inattività [del pubblico ministero] un'implicita volontà archiviativa».

⁵⁷ Lo stesso A. Cabiale, *I nuovi controlli giudiziari sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile*, cit., 42 non sembra confidare nell'effetto dirimente dell'interlocuzione, là dove afferma «per quanto ciò possa rivelarsi utile».

⁵⁸ In questo senso cfr. anche la *Relazione su novità normativa. La "riforma Cartabia"*, 72, dove si legge che «[a]ll giudice può essere rivolta unicamente la richiesta di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale». Ad avviso di G. Garuti, *op. cit.*, 9, «la decisione del giudice sarà caratterizzata dalla massima "neutralità", non entrando nel merito della vicenda, ma limitandosi a verificare che tutti i passaggi processuali prodromici a questa decisione siano stati espletati».

s[arebbero] ragioni per escluderla nel caso di specie». Inoltre, l'espressione «in caso di accoglimento» di cui all'art. 415-bis co. 5-*quater* Cpp, unitamente all'obbligo di motivazione del provvedimento, «evoc[herebbe] la necessaria ponderazione delle ragioni dell'inerzia e l'eventualità del rigetto»⁵⁹.

Per la verità, entrambe le affermazioni risultano difficilmente condivisibili. Anzitutto, dal confronto con quanto stabilito per la retrodatazione della notizia di reato sembra potersi ricavare soltanto una conferma dell'impossibilità per il giudice di addentrarsi nell'esame delle cause che hanno dato luogo alla situazione di stallo: in ossequio al brocardo "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*", l'esplicita previsione di una valutazione in ordine ai motivi del ritardo nell'iscrizione della *notitia criminis* deve far ritenere che, in assenza di un analogo riferimento espresso nell'art. 415-bis co. 5-*quater* Cpp, siffatta verifica risulti viceversa preclusa. Per di più, tanto la possibilità di rigettare la richiesta avanzata dagli interessati, quanto la necessità di motivare il decreto che su di essa si pronuncia, non presuppongono necessariamente un giudizio sulla matrice del ritardo: l'istanza potrebbe infatti essere respinta perché la domanda dell'interessato è proposta quando è ancora pendente il periodo di riflessione riconosciuto al pubblico ministero e la motivazione è funzionale a dare conto di una simile circostanza⁶⁰.

A destare le maggiori perplessità è comunque l'epilogo cui giunge la Procura generale sulla base delle riferite argomentazioni. Infatti, ammesso il vaglio sulle ragioni dell'inerzia, il passo verso un ritorno a quell'interpretazione offerta dal CSM che riconduce entro il perimetro dell'inerzia escusabile fattori ben lungi dal potersi definire realmente "esogeni" rispetto al comportamento del pubblico ministero si è rivelato breve⁶¹: nel precisare che il ritardo legittimante il rigetto della richiesta di emissione dell'ordine di determinazione coatta è soltanto quello dettato dall'«impossibilità di assumere le determinazioni conclusive delle indagini preliminari», la Procura Generale richiama, a titolo esemplificativo, non soltanto l'eventualità che manchi l'indicazione della prima data di udienza utile, ma anche

⁵⁹ *Primi orientamenti in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice*, Roma 19.1.2023, 44-46, reperibile in https://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/Orientamenti_in_tema_di_applicazione_del_d.lgs_150_2022.pdf.

⁶⁰ Specularmente, in caso di accoglimento dell'istanza, la motivazione deve rendere note le ragioni per cui il termine risulta disatteso.

⁶¹ V. *supra*, § 2.

l'ipotesi in cui il pubblico ministero sia in attesa del deposito «dell'informativa finale» da parte della polizia giudiziaria⁶².

Persino superfluo rilevare come un siffatto orientamento finisca per mortificare l'obiettivo di razionalizzazione delle cadenze delle investigazioni avuto di mira dalla riforma. Eppure, già all'indomani dell'approvazione del d. lgs. 150/2022, alcuni uffici di procura, ancorché con un certo tasso di insofferenza, avevano dimostrato di essersi «rassegnati» all'idea che, da quel momento in poi, si sarebbe dovuta imporre la «buona norma operativa» «di monitorare per tempo [...] attività» come la redazione dell'«informativa finale della polizia giudiziaria» appunto, «di una consulenza tecnica o», ancora, «di una relazione (ad esempio, del curatore fallimentare)», «sì da consentirne il deposito in tempo utile per l'assunzione di determinazioni consapevoli»⁶³.

Un ulteriore profilo problematico da considerare riguarda il caso in cui il protrarsi dell'inerzia sia frutto non di una situazione di impossibilità più o meno oggettiva, bensì di una scelta volontaria del pubblico ministero. La questione coinvolge, in particolare, il tema delle priorità nell'esercizio dell'azione penale, il quale trova ora e, per certi versi, finalmente un referente normativo espresso nell'art. 3-bis NAttCp.

In linea teorica, come ricavabile anche dal tenore della direttiva di cui all'art. 1 co. 9 lett. i l. 134/2021, la finalità è quella «di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza»⁶⁴. Detto altrimenti, i criteri che dovranno essere fissati in via generale dal Parlamento⁶⁵ e «adattati» alle specificità delle varie realtà locali dalle singole procure della Repubblica non possono rappresentare l'occasione «per accantonare procedimenti che per le ragioni più varie si ritenesse di affidare alla regolazione della prescrizione»⁶⁶.

⁶² *Primi orientamenti in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice*, cit., 45.

⁶³ Così la circolare n. 9119 del 19.10.2022 della Procura distrettuale della Repubblica di Bologna, 16, reperibile in www.sistemapenale.it 27.10.2022.

⁶⁴ V. Maffeo, *I criteri di priorità dell'azione penale tra legge e scelte organizzative degli uffici inquirenti*, in PPG 2022, 67 (corsivo nostro), la quale aggiunge che, ad art. 112 Cost. immutato, non avrebbe potuto essere diversamente.

⁶⁵ Al riguardo, si segnala il d.d.l AS 933 (Zanettin e a.) del 10.11.2023 recante «Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale». Per alcune osservazioni critiche, in certa misura connesse alla tematica di cui si va trattando, v. la Nota della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane «Criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale: l'audizione di UCPI» del 30.1.2024, reperibile in <https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Comunicazioni%20a%20Camera%20e%20Senato/Note-UCPI.pdf>.

⁶⁶ Ancora V. Maffeo, *I criteri di priorità dell'azione penale tra legge e scelte organizzative degli uffici inquirenti*, cit., 67. Nello stesso senso, R. Aprati, *Le nuove indagini preliminari fra obiettivi deflattivi ed esigenze di legalità*,

Senonché, con buona dose di disillusione si è sottolineato come la «“priorità” nella trattazione delle notizie di reato», pur evocando «soluzioni di tipo organizzativo», «in realtà si risolv[a] in scelte selettive animate da una formidabile istanza deflativa» che ne fanno un criterio funzionale a individuare non le notizie di reato «da trattare “prima”», quanto piuttosto «i reati da non perseguire»⁶⁷.

Del resto, ben prima che la riforma Cartabia intervenisse in materia, documenti come, per esempio, la più volte richiamata risoluzione del CSM del 16.5.2018⁶⁸ erano giunti ad analoga conclusione sulla base di una lettura «coerente con il sistema» e, dunque, con quanto stabilito dall’art. 132-bis NAttCp per gli uffici giudicanti⁶⁹.

Ecco che la positivizzazione dei criteri in questione anche per gli uffici requirenti potrebbe allora suonare come una legittimazione per il pubblico ministero a non determinarsi, né durante la pausa di riflessione, né successivamente, appunto, all’ordine emesso dal giudice, con riferimento ai reati per così dire “non prioritari”.

Inoltre, anche in questo caso, non v’è da sperare che la stasi possa essere risolta dall’intervento del procuratore generale presso la Corte d’appello: infatti, nel nuovo art. 127-bis NAttCp si è subito intravista la volontà di circoscrivere «l’ambito tipico dell’avocazione» alle «inerzie dei pubblici ministeri relative ai fascicoli c.d. prioritari»⁷⁰. E neppure pare verosimile che possa avere luogo la «revoca dell’assegnazione da parte del procuratore della Repubblica» ex art. 2 d. lgs. 20.2.2006 n. 106, come sostenuto invece da chi considera soltanto «teorica» l’eventualità di un’inottemperanza al comando giudiziale⁷¹: non si può infatti trascurare che è proprio il capo dell’ufficio a dettagliare le priorità in sede di predisposizione del progetto organizzativo⁷². Quanto, infine, alla configurabilità di una qualche responsabilità

cit., 4, la quale, nel riflettere sul rapporto tra i criteri di priorità e il rimedio anti-stasi di cui si va trattando, puntualizza che «anche i reati non prioritari devono essere, *nel rispetto dei termini*, oggetto di una decisione» (corsivo nostro).

⁶⁷ F. Siracusano, *Produttività, efficienza ed efficacia della giustizia penale: l’insidiosa logica economica della “riforma Cartabia”*, in RIDP 2023, 176. Nello stesso senso si esprimono F. Cassibba-E.M. Mancuso, *op. cit.*, 607, ad avviso dei quali «saranno [...] i criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato ex art. 3-bis norme att. c.p.p. a rivestire un ruolo centrale in chiave efficientistica, legittimando drastiche scelte selettive dell’organo inquirente».

⁶⁸ Risoluzione, cit., 16.

⁶⁹ A. Bargi, *op. cit.*, 235. Al riguardo, v. altresì l’intervento svolto dal Prof. Daniele Vicoli in occasione del Convegno “*Nei limiti della Costituzione. Il codice repubblicano e il processo penale contemporaneo*” e disponibile in *radioradicale.it* 29.9.2018.

⁷⁰ V. ancora la circolare n. 9119 del 19.10.2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, cit., 16.

⁷¹ A. Cabiale, *Le rinnovate dinamiche dell’attività investigativa: iscrizione della notizia di reato, tempi delle indagini e rimedi ‘anti-stasi’*, cit., 32.

⁷² Cfr. art. 1 co. 6 lett. b d. lgs. 106/2006.

disciplinare, in aggiunta ai rilievi svolti in apertura⁷³, vale la pena rammentare un'altra e più nota delibera dell'organo di governo autonomo della magistratura, dove si afferma che «le scelte di priorità» rappresentano «una giusta risposta» «anche nell'ottica della tutela del singolo magistrato», il quale, «a fronte di un carico di lavoro spesso poco gestibile e magmatico, sproporzionato rispetto alle risorse ed alle esigibili risposte di giustizia che possono fornirsi all'utente», in difetto di dette scelte rischierebbe di essere esposto «alle valutazioni disciplinari»⁷⁴.

5. L'esame fin qui condotto ha permesso di mettere a fuoco alcuni aspetti problematici che paiono in grado di compromettere l'efficacia della novella.

Non v'è dubbio che si tratti di scenari soltanto ipotetici, in quanto, per poter esprimere una valutazione definitiva, occorrerà attendere che sia trascorso un lasso di tempo sufficiente dall'entrata in funzione del congegno, il quale, secondo quanto previsto dalla legge di conversione del primo d.l. emanato dal nuovo Governo, non trova applicazione con riferimento ai procedimenti iscritti anteriormente al 30.12.2022⁷⁵.

Senonché, immaginando che la prassi applicativa confermi i nostri timori, può essere utile tentare di abbozzare, già in questa sede, alcune riflessioni *de iure condendo*.

Concentrando l'attenzione, anzitutto, sulle possibilità offerte dal menzionato art. 1 co. 4 l. 134/2021, al fine di risolvere le criticità concernenti la necessità per l'indagato e la persona offesa di avanzare un'apposita istanza, si potrebbe introdurre, mediante decretazione delegata appunto, una modifica che concepisca l'intervento del giudice per le indagini preliminari come operante in automatico.

Se a consentirlo è senz'altro la direttiva di cui all'art. 1 co. 9 lett. g della delega nella misura in cui – come osservato in apertura⁷⁶ – richiede che il rimedio alla stasi operi «in ogni caso di inerzia»⁷⁷, a imporlo è la già richiamata dimensione oggettiva del principio di ragionevole durata, la quale non ammette che la speditezza del

⁷³ V. *supra*, § 2 e, in particolare, la giurisprudenza richiamata alle note n. 24 e 25.

⁷⁴ Delibera del CSM dell'11.5.2016 intitolata «Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti», 6 s., reperibile al seguente link: <https://www.csm.it/documents/21768/87316/linee+guida+criteri+di+priorita%C3%A0+%28delibera+11+maggio+2016%29/f8872c4c-2b28-c413-4c69-916b1f81d963>.

⁷⁵ V. l'art. 88-bis d. lgs. 150/2022 introdotto dalla l. 30.12.2022 n. 199 di conversione del d.l. 31.10.2022 n. 162.

⁷⁶ V. *supra*, § 2.

⁷⁷ In questi termini M. Gialuz, *Per un processo più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, cit., 48. Nello stesso senso A. Cabiale, *I nuovi controlli giudiziari sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile*, cit., 43.

procedimento dipenda dalla scelta degli interessati, scelta che peraltro vede avvantaggiato l'offeso⁷⁸.

Sul piano operativo, occorrerebbe poi individuare un meccanismo che consentisse al giudice per le indagini preliminari di venire a conoscenza della situazione di inerzia. Le possibili obiezioni, in punto di ulteriore accrescimento degli adempimenti gravanti sulle procure della Repubblica⁷⁹, alle quali, se fosse effettivamente introdotta una modifica di tal guisa, spetterebbe inevitabilmente notiziare il giudicante⁸⁰, non paiono insormontabili. Sarebbe infatti sufficiente coinvolgere nel flusso comunicativo già previsto dal rivisitato art. 127 NAttCp anche gli uffici del giudice per le indagini preliminari. Il tutto, va ormai da sé, avvalendosi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le quali si rivelano viepiù essenziali per ottimizzare (anche) il lavoro delle segreterie e delle cancellerie⁸¹.

Peraltro, proprio l'entrata a regime del c.d. "processo penale telematico" e, in particolare, della disposizione di cui all'art. 111-ter Cpp in tema di fascicoli informatici⁸², potrebbe consentire addirittura di automatizzare la procedura di invio delle informazioni, sollevando il personale amministrativo da gran parte delle incombenze: sulla base dei metadati ricavabili da tali fascicoli (nell'ipotesi base, giorno di iscrizione della notizia di reato e, scaduti i termini di cui all'art. 407-bis co. 2 Cpp, mancata emissione dell'informativa ex art. 415-bis Cpp e assenza della richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione) a chiamare in causa il giudice per le indagini preliminari potrebbe essere un *software* operante in completa autonomia, segnatamente mediante la trasmissione al giudicante di una comunicazione (una sorta di avviso) di avvenuto

⁷⁸ V. le considerazioni svolte *supra*, § 3.

⁷⁹ Per l'illustrazione di tali adempimenti cfr. la circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia del 26.10.2022 n. 216881, 19 s., reperibile in www.sistemapenale.it, 28.10.2022.

⁸⁰ V. A. Cabiale, *I nuovi controlli giudiziari sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile*, cit., 43.

⁸¹ Cfr. *Primi orientamenti in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice*, cit., 42, dove si afferma che «[o]pinione sostanzialmente condivisa» (tra gli uffici di procura) «è l'esigenza della predisposizione, trasmissione e gestione dei flussi di informazione mediante mezzo info-telematico». In proposito, v., anche per un quadro delle iniziative promosse a livello convenzionale, nonché nell'ambito dell'Unione europea, B. Galgani, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologica. Alla ricerca di un processo penale "virtuoso"*, Milano 2022, 1-56; e, con riferimento alle novità introdotte dalla l. 134/2021, Ead., *Contributo per un rito penale dal volto digitale: gli assist offerti dalla legge delega "Cartabia"*, in *La riforma Cartabia del processo penale tra adeguamenti europei e scelte valoriali*, a cura di A. Marandola, cit., 37 ss.

⁸² Al riguardo, cfr. ampiamente B. Galgani, ... along came il processo penale telematico. *Le disposizioni generali sugli atti*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E. M. Mancuso e G. Varraso, cit., 421 ss.; Ead., *Il processo penale telematico*, in *DPP 2023*, 118 s., nonché, da ultimo, D. Curtotti-W. Nocerino, *La transizione digitale del processo penale rimane incompiuta: una panoramica sullo stato dell'arte a margine del d.m. 217/2023*, in www.legislazionepenale.eu 12.3.2024.

sforamento del termine senza che il pubblico ministero abbia assunto le proprie determinazioni⁸³.

Quanto ai casi di impossibilità oggettiva, si potrebbe infine differire l'efficacia dell'ordine al momento della cessazione dell'impedimento, avendo cura, però, di isolare normativamente le situazioni legittimanti un siffatto differimento, sì da evitare che tra i parametri alla cui stregua valutare le ragioni dell'inerzia possano fare nuovamente capolino quelli individuati dal CSM⁸⁴. Nondimeno, si tratterebbe comunque di una misura che, in luogo di incidere sulle cause di una disfunzione qual è, ad esempio, quella della mancata comunicazione della data di udienza disponibile entro il lasso di tempo previsto per l'esercizio dell'azione penale, si limiterebbe esclusivamente a contenerne gli effetti, finendo però per legittimarla.

In ogni caso, c'è da rilevare – e il pensiero corre soprattutto a quanto osservato in tema di priorità nell'esercizio dell'azione penale – che tutte le soluzioni fin qui prospettate sconterebbero il limite intrinseco al meccanismo dell'ordine di determinazione coatta, ossia quello di non essere in grado di impedire che l'immobilismo del pubblico ministero si protragga anche a seguito del comando giudiziale.

Sempre per rimanere entro lo spettro dalla delega, potrebbero allora essere riviste pure le prerogative del giudice in ossequio alla lettura più coraggiosa tra quelle avanzate nelle more dell'approvazione del d. lgs. n. 150/2022, la quale, in assenza di una determinazione da parte del magistrato requirente all'esito della pausa di riflessione, contemplava la fissazione *ex officio* dell'udienza di archiviazione.

Tuttavia, questo ulteriore accorgimento, senz'altro dotato di una maggiore efficacia risolutiva, rischierebbe di non essere completamente soddisfacente dal punto di vista dei principi costituzionali.

Non ci si riferisce tanto alle perplessità avanzate in dottrina in ordine all'eventualità che si giunga all'archiviazione in difetto di una richiesta in tal senso⁸⁵, le quali potrebbero essere superate offrendo al pubblico ministero la «possibilità di partecipare» alla relativa «udienza, manifestando il suo contrario intendimento»⁸⁶. Neppure si considerano granitiche le critiche di quanti ritengono che se, viceversa, le

⁸³ Cfr. M. Gialuz, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature*, in www.sistemapenale.it 29.1.2024, § 2.

⁸⁴ V. *supra*, § 4.

⁸⁵ A. Sanna, *Cronometria delle indagini e rimedi alle stasi procedurali*, in *PPG* 2022, 48.

⁸⁶ ... «egual opportunità di coinvolgimento» dovrebbe essere «inoltre offerta sia alla persona offesa, sia all'indagato»: così A. Cabiale, *I nuovi controlli giudiziari sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile*, cit., 41.

risultanze dell'inchiesta richiedessero un'integrazione o rivelassero l'esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale secondo l'innovata regola di giudizio di cui all'art. 408 co. 1 Cpp, e il giudice, sulla base di quanto attualmente stabilito dall'art. 409 co. 5 Cpp, fosse legittimato a disporre il supplemento investigativo o a ordinare la formulazione dell'imputazione, questi verrebbe in definitiva ad assumere «un ruolo riservato nell'assetto processuale» al pubblico ministero⁸⁷: si tratta, infatti, delle medesime censure che riguardano il procedimento di archiviazione per come concepito dal codice dell'88, rispetto alle quali il fatto che la relativa udienza sia stata celebrata su iniziativa officiosa del giudice nulla sposta⁸⁸.

Ciò che preoccupa è, semmai, quella giurisprudenza che, a fronte dell'inerzia del pubblico ministero successiva all'ordine di compiere ulteriori indagini o di formulare l'imputazione, impone al giudice per le indagini preliminari di giungere comunque all'archiviazione⁸⁹. Il che – parafrasando le parole di chi è recentemente tornato ad interrogarsi sul significato costituzionale di tale istituto – finisce per «rilasciar[e]» «la decisione sull'inazione alla valutazione del solo titolare delle indagini», come se «il giudizio sull'azione» fosse «materia costituzionalmente neutra»⁹⁰.

Per evitare un tale epilogo, non resta che abbandonare il perimetro della delega e occuparci, anzitutto, di un istituto, quello dell'improcedibilità, che si è

⁸⁷ L. Pistorelli, *Riforma del processo penale: le direttive di intervento in materia di indagini preliminari e udienza preliminare*, in www.ilpenalista.it 8.10.2021, § 2.

⁸⁸ Del resto, anche nei casi previsti dall'art. 409 co. 5 Cpp, il principio *ne procedat iudex ex officio* non risulta rispettato. Al riguardo, si rinvia alle riflessioni di M. Ferraioli, *Il ruolo di "garante" del giudice per le indagini preliminari*³, Milano 2006, 116.

⁸⁹ V. Cass. 24.10.1995 n. 5291, in *CEDCass.*, m. 203420 - 01, secondo la quale «[i]l giudice per le indagini preliminari che non intenda accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. deve fissare la data della udienza in camera di consiglio, dandone avviso al P.M., al sottoposto alle indagini, alla persona offesa e al Procuratore Generale presso la Corte d'appello. All'udienza, celebrata secondo il rito previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. il G.I.P. può indicare al P.M. le indagini ulteriori da compiere, eventualmente fissando un termine, oppure invitare il P.M. a formulare entro dieci giorni l'imputazione, sulla base della quale potrà fissare l'udienza preliminare, destinata a sfociare nella sentenza di non luogo a procedere ovvero nel decreto che dispone il giudizio. Tuttavia, nel caso che il P.M. omettesse di formulare l'imputazione coatta o insistesse, invece, nella richiesta di archiviazione, al G.I.P. non resterebbe altra facoltà che quella di pronunciare il decreto di archiviazione ovvero di sollecitare il Procuratore Generale presso la Corte d'appello ad avocare le indagini e a esercitare l'azione penale. Ma qualora anche il P.G. ritenesse di richiedere l'archiviazione e di non esercitare l'azione penale, il G.I.P. sarebbe obbligato ad archiviare la "notitia criminis", ferma restando la facoltà del P.M. di richiedere e dello stesso G.I.P. di autorizzare la riapertura delle indagini, nel caso si prospettasse l'esigenza di nuove investigazioni». Nello stesso senso, Cass. 25.11.2003 Garzilli ed altri, *ivi*, m. 227907 - 01 e, più di recente, Cass. 31.1.2007 n. 8984, in *GP* 2008(3), p.te III, 132 ss. con nota critica di M. Minafra, *Imputazione coatta e omessa formulazione dell'imputazione*. In argomento v., ampiamente, F. Caprioli, *L'archiviazione*, Napoli 1994, 521 ss.; G. Giostra, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, Torino 1993, 51-65.

⁹⁰ S. Ruggeri, *Azione e inazione*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E. M. Mancuso, G. Varraso, cit., 640.

prepotentemente imposto nella discussione suscitata dalle innovazioni della riforma Cartabia, fino a rappresentarne senza dubbio il profilo più dibattuto.

Come noto, attualmente esso opera soltanto in sede di impugnazione, ma la sua estensione oltre i confini tracciati dall'art. 344-bis Cpp trova solidi argomenti di natura costituzionale e sistematica. In proposito, si è sostenuto che «il diritto alla ragionevole durata del processo implichi, quale corollario indefettibile, il diritto a che il processo» – *stricto sensu* inteso – «prenda avvio in un tempo tale da non pregiudicare l'esercizio effettivo del diritto inviolabile di difesa» e che, con un parallelismo rispetto a quanto accade nell'ordinamento statunitense, per conferire effettività a tale corollario non si potrebbe fare a meno di «una seria e rigorosa procedura di *dismissal* che dogmaticamente andrebbe declinata sul modello», appunto, «della improcedibilità dell'azione»⁹¹. Inoltre, è stato osservato come sia del tutto «irragionevole» che, «una volta introdotti sbarramenti temporali all'*iter* di impugnazione», non sia stato previsto pure «un limite proporzionale di durata riguardante le fasi iniziali del procedimento» «assistito anch'esso da analogo divieto di prosecuzione»⁹².

La soluzione eliminerebbe alla radice ogni profilo di criticità fin qui messo a fuoco. L'indagato non rischierebbe alcuna conseguenza pregiudizievole a seguito della decisione di attivarsi per ottenere l'emissione del provvedimento che dichiara l'improcedibilità, posto che il pubblico ministero vedrebbe precluso il proprio potere d'azione e al giudice sarebbe consentito di addivenire sempre ad un esito del procedimento. In aggiunta, considerato che a rilevare sarebbe esclusivamente lo sfioramento dei termini, qualsiasi valutazione in ordine alle ragioni che sorreggono l'inerzia dell'accusa risulterebbe preclusa.

Ma là dove si ritenesse, invece, di avallare le aspre critiche mosse da una parte della dottrina, la quale considera l'improcedibilità incompatibile con una pluralità di precetti costituzionali, a cominciare da quello di cui all'art. 112 Cost.⁹³, l'attenzione non

⁹¹ O. Mazza, *L'enigma della prescrizione, fra improcedibilità e nuove proposte di riforma*, in www.sistemapenale.it 16.5.2023, 8 s. Nello stesso senso, L. Tavassi, *op. cit.*, 1257 ss.

⁹² D. Negri, *Dell'improcedibilità temporale. Pregi e difetti*, in *SP* 2022(2), 56.

⁹³ V., *ex multis*, P. Ferrua, *Improcedibilità e ragionevole durata del processo: uno stupefacente caso di evaporazione del processo*, in *PPG* 2022, 256 ss. (spec. 261-264). Ad avviso di M. Daniele, *La prescrizione processuale nei gradi di impugnazione: forzature dogmatiche e reazioni applicative*, in *Nuovi limiti temporali per l'accertamento penale. Fra prescrizione del reato e improseguibilità dell'azione penale*, a cura di R. E. Kostoris e R. Orlandi, Torino 2023, 28-30, almeno per come congegnata dall'art. 344-bis Cpp, «la nuova ipotesi di improcedibilità» realizza «una compressione dell'art. 112 Cost. incapace di soddisfare» «il canone della stretta necessità» «ricavabile dal più generale parametro di ragionevolezza».

Per un'analisi ad ampio spettro dei connotati dell'«obbligo d'agire» ex art. 112 Cost. si rinvia a E. Marzaduri, voce *Azione (dir. proc. pen.)*, cit., 17 ss. Quanto alla posizione assunta nel tempo dalla giurisprudenza, v. *supra*, § 1, nota n. 4.

potrebbe che spostarsi sugli strumenti risarcitori. Un piano – questo – completamente trascurato dalla recente riforma del rito penale.

Eppure, tra i meriti della Commissione Lattanzi v'è anche quello di aver acceso i riflettori su tale ambito, nel quale resiste lo strumento introdotto dalla legge Pinto, nonostante le plurime condanne della Corte di Strasburgo e i numerosi interventi della Corte costituzionale che ne avrebbero imposto il radicale ripensamento.

Da tale angolo prospettico, raccogliendo l'eredità di un'altra Commissione di studio ministeriale⁹⁴ a sua volta ispiratasi all'esperienza di ordinamenti come Germania e Spagna⁹⁵, era stato proposto «di considerare i periodi di tempo successivi alla ragionevole durata del processo penale come un pre-sofferto, da detrarre, in caso di condanna, dalle pene da eseguire, principali e accessorie»⁹⁶. Nello specifico, attraverso l'inserimento nel codice di rito dell'art. 670-bis, si intendeva configurare in capo al condannato il diritto di rivolgersi al giudice dell'esecuzione⁹⁷ al fine di ottenere un risarcimento del danno per così dire «in forma specifica»⁹⁸, ossia una riduzione della pena irrogata in misura proporzionale al danno subito in conseguenza dell'irragionevole protrarsi del procedimento e/o del processo⁹⁹.

⁹⁴ Il riferimento corre alla *Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità organizzata*, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dal Dott. Nicola Gratteri, 17.

⁹⁵ In proposito, v. F. Viganò, *Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo*, in *DPenCont* 2013(3), 34 ss., nonché B. Lavarini, *op. cit.*, 20 s.

⁹⁶ *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. a.c. 2435*, cit., 59.

⁹⁷ L'intuizione di affidare la valutazione al giudice dell'esecuzione si deve a O. Mazza, *La lotta del diritto contro il tempo: il processo breve*, in *DPP* 2010, 355.

⁹⁸ F. Viganò, *op. cit.*, 20.

⁹⁹ Questo il tenore dell'articolo: «1. Quando il processo si è svolto in violazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata, il condannato, personalmente o tramite difensore munito di procura speciale, può chiedere al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena riducendola a compensazione del pregiudizio subito. 2. In caso di sussistenza della violazione, il giudice dell'esecuzione: a) diminuisce la durata della pena della reclusione o dell'arresto, in misura non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo; b) diminuisce l'ammontare della pena della multa o dell'ammenda, sola o congiunta alla pena detentiva, di una somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo; c) diminuisce la durata delle pene accessorie temporanee in misura non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. 3. Nel caso di condanna all'ergastolo, la diminuzione prevista dal secondo comma si calcola sul periodo minimo di espiazione della pena rilevante per la concessione della liberazione condizionale e dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. 4. Nell'accertare la violazione di cui al comma 1 e nel determinare l'entità della riduzione di pena, ai sensi del comma 2, il giudice si attiene ai criteri indicati nell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89. 5. Il condannato al quale la pena sia stata diminuita ai sensi del comma 2 non ha diritto all'indennizzo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89. 6. Se la diminuzione di pena è superiore all'ammontare della pena inflitta, il giudice dell'esecuzione

Peraltro, il meccanismo era stato pensato per operare congiuntamente alla prescrizione e all'improcedibilità, abbandonando finalmente la convinzione che siano sufficienti questi due istituti a compensare tutti i pregiudizi derivanti da un'ingiustificata durata dell'accertamento. Del resto, i termini dettati da prescrizione e improcedibilità costituiscono soltanto le «pre-condizioni in mancanza delle quali il processo non potrebbe essere apprezzato nella sua giustizia»: essi, come efficacemente affermato da autorevole dottrina ricorrendo ad un paragone con quanto accade in ambito medico, individuano esclusivamente il momento oltre il quale un intervento chirurgico (*id est* il processo) si rivelerebbe «controproducente» o comunque «incompatibile con le capacità di resistenza dell'organismo umano»¹⁰⁰. Al tempo stesso, però, il fatto che l'operazione sia intervenuta in tempo utile non giustifica le sofferenze patite dal paziente a causa del ritardo dovuto all'inefficienza del sistema sanitario, le quali devono essere pertanto risarcite.

Neppure veniva trascurato che «lo stigma sociale correlato all'accusa di aver commesso un reato», «di per sé infamante e gravido di sofferenze», «rappresenta una pena» non soltanto «per il condannato», bensì anche e «ancor più» «per l'assolto»¹⁰¹: infatti, si ipotizzava di incidere sulla disciplina di cui alla l. 89/2001 «prevedendo il raddoppio della somma liquidata a titolo di equa riparazione a favore di chi sia stato assolto all'esito di un processo penale che abbia ecceduto i termini di ragionevole durata»¹⁰².

Tuttavia, a non convincere è il rinvio che veniva operato all'art. 2 della legge Pinto. Come noto, a mente del co. 2-*bis* di tale previsione, deve ritenersi di durata ragionevole il processo che non eccede tre anni in primo grado, due anni in secondo grado e un anno nel giudizio di legittimità, mentre giusta il successivo co. 2-*ter* «[s]i considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni».

Si tratta, con tutta evidenza, di un duplice ordine di presunzioni *assolute*, le quali finiscono per mortificare la natura della ragionevole durata come «concetto» che «necessita di essere relativizzato»¹⁰³ e che, in quanto tale, non ammette di essere circoscritto entro soglie di tempo prestabilite: è vero, quei lassi temporali sono frutto

dichiara ineseguibile la pena in ragione dell'accertata violazione del diritto all'imputato alla ragionevole durata del processo. In tal caso, il condannato conserva il diritto all'indennizzo per il pregiudizio residuo subito».

¹⁰⁰ G. De Francesco, *Riforma e tempi della giustizia: considerazioni generali su prescrizione e improcedibilità*, in www.legislazionepenale.eu 15.2.2021, 9.

¹⁰¹ *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. a.c. 2435*, cit., 59.

¹⁰² *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. a.c. 2435*, cit., 58.

¹⁰³ M. G. Aimonetto, *op. cit.*, 39.

dell'elaborazione della Corte di Strasburgo¹⁰⁴, ma il loro rispetto dovrebbe fondare soltanto una presunzione *relativa* di *délai raisonnable*¹⁰⁵.

Si pensi, per ciò che qui interessa, al periodo di tempo che può intercorrere tra lo scadere dei termini fissati dall'art. 407-bis co. 2 Cpp e il momento in cui il pubblico ministero assume la decisione in ordine all'esercizio dell'azione penale. Perché mai questo periodo non dovrebbe dar luogo a un risarcimento se il primo grado si fosse concluso in tre anni o, comunque, l'intero processo in sei? L'immobilismo dell'accusa oltre il periodo di riflessione riconosciutogli attesta una situazione patologica che determina in un'indebita sofferenza per l'indagato, la quale non può essere compensata dal fatto che, poi, si sia proceduto celermente: infatti, se la determinazione fosse intervenuta entro i suddetti termini, il primo grado o l'intero processo sarebbero durati, rispettivamente, tre o sei anni "meno" il periodo di stallo.

Se proprio si intendesse ricorrere a un meccanismo presuntivo, si dovrebbe allora valorizzare il «rapporto di complementarietà che sussiste tra la tutela offerta» dalla nostra Carta costituzionale e «quella pattizia»¹⁰⁶. Da un lato, dovrebbero essere assunti a referenti i termini – come appunto quelli *ex art. 407-bis co. 2 Cpp*¹⁰⁷ – che, in ossequio all'art. 111 Cost., il legislatore è tenuto a stabilire «per costruire uno schema procedimentale in sintonia, già sul piano astratto, con il canone dello *speedy trial*»: ogni sfornamento, sia esso riconducibile o meno a ragioni di oggettiva impossibilità, verrebbe dunque a trovare una tutela sul piano risarcitorio. Dall'altro, si dovrebbe consentire che, sulla base delle «concrete modalità di svolgimento della singola vicenda» cui rivolge l'attenzione l'art. 6 § 1 Cedu¹⁰⁸, si possa addirittura dimostrare che nonostante il rispetto di quei termini si sarebbe potuto e, quindi, dovuto fare prima.

6. Purtroppo, il primo intervento di "riforma della riforma" *ex art. 1 co. 4 l. 134/2021*, ossia il recente d. lgs. 19.3.2024 n. 31¹⁰⁹, non pare essersi mosso lungo le direttrici che pure si è tentato di delineare.

¹⁰⁴ K. La Regina, *op. cit.*, 7.

¹⁰⁵ In proposito, cfr. le Osservazioni a suo tempo svolte dal Segretario Comitato Ministri Consiglio pud'Europa sulle modifiche apportate al rimedio Pinto con il d.l. 22.6.2012 n. 83, conv. con modif. dalla l. 7.8.2012 n. 134, § 89, delle quali si dà conto anche nel contributo di cui alla nota precedente (le Osservazioni reperibili al seguente link: <https://rm.coe.int/09000016805b0268>).

¹⁰⁶ D. Vicoli, *La "ragionevole durata delle indagini"*, cit., 77.

¹⁰⁷ Di diverso avviso M. Daniele, *La riforma Cartabia del processo penale: pretese algoritmiche ed entropia sistemica*, cit., 35 s., per il quale il rimedio compensatorio e risarcitorio dovrebbe prescindere da qualsiasi termine prestabilito.

¹⁰⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁹ Per un primo commento delle modifiche che hanno interessato il momento conclusivo delle indagini v. G.

Nello specifico, con l'obiettivo di «realizzare una complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione della stasi»¹¹⁰, il congegno dell'ordine di determinazione coatta è stato investito da un pericoloso *restyling*, poiché, ferma restando la necessità per gli interessati di assumere l'iniziativa, e confermata altresì la possibilità per il giudice soltanto di intimare al pubblico ministero di adottare le proprie determinazioni entro il termine massimo di 20 giorni, nell'art. 415-ter Cpp – all'interno del quale, in ossequio appunto alle istanze di razionalizzazione della materia¹¹¹, viene ora ad essere racchiusa l'intera disciplina del rimedio anti-stasi¹¹² – e, in particolare, nella prima parte del co. 4, è espressamente contemplata una valutazione in ordine alle «ragioni del ritardo». Invero, affermare che l'istanza avanzata dall'indagato o dalla persona offesa può essere accolta soltanto «nel caso in cui» tali ragioni «non siano giustificate»¹¹³ potrebbe portare con sé il rischio di «risuscitare» la categoria dell'inerzia (solo apparentemente) escusabile¹¹⁴.

Difficile credere che a scongiurare questo epilogo sia sufficiente la formulazione della seconda parte del menzionato co. 4¹¹⁵, dove si stabilisce che le ipotesi nelle quali il giudice può rigettare la richiesta coincidono con quelle in cui, ai sensi del precedente co. 2, è ammesso ritardare il deposito della documentazione relativa alle indagini¹¹⁶.

Amato, *Stop tempi morti nelle investigazioni, interventi coordinati di giudice e Pg. Le modifiche al Cpp: le indagini*, in *GD* 2024(13), 67 ss. Sullo schema di decreto v. M. Gialuz, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature*, cit.

¹¹⁰ Relazione illustrativa al d. lgs. 31/2024, 13.

¹¹¹ Al riguardo cfr. la delibera del CSM del 7.2.2024 «Richiesta del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, di parere sul testo del decreto legislativo, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 16 novembre 2023, concernente: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”».

¹¹² ... con conseguente abrogazione di tutti i commi introdotti nell'art. 415-bis Cpp con il d. lgs. n. 150/2022, compreso – per ciò che interessa in questa sede – il 5-*quater*.

¹¹³ Questo il tenore del nuovo art. 415-ter co. 4 prima parte Cpp: «Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L'istanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello».

¹¹⁴ V. *supra*, §§ 2 e 4.

¹¹⁵ Nell'art. 415-ter co. 4 seconda parte Cpp si viene ora ad affermare che «Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni».

¹¹⁶ La casistica richiamata dal co. 2 dell'art. 415-ter Cpp, anch'esso oggetto di riscrittura, riguarda le ipotesi in cui: «a) [...] è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora

Così, anche alla luce delle forzature interpretative cui la disciplina dei meccanismi di risoluzione della paralisi decisoria suscettibile di verificarsi al termine delle indagini va incontro fin dai suoi esordi, non può stupire che in dottrina sia stata già paventata l'idea di ricomprendere, tra le "ragioni del ritardo", pure le «situazioni in cui il pubblico ministero sia in attesa dell'informativa finale della polizia giudiziaria o di una consulenza tecnica o di una relazione (ad esempio, del curatore fallimentare)»¹¹⁷.

L'aver sancito – sempre nella seconda parte del co. 4 – che l'ordine di determinazione coatta può essere emesso, non soltanto quando non è stato «autorizzato il differimento ai sensi del comma 2», ma anche quando non «ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma», dà poi luogo a ulteriori dubbi interpretativi¹¹⁸. Difatti, ipotizzare che, nella seconda eventualità, il giudice possa sempre rigettare l'istanza avanzata dalla persona sottoposta alle indagini o dall'offeso e procrastinare la *discovery* equivale a privare di ogni efficacia la regola giusta la quale, allo scadere dei termini fissati dall'art. 407-*bis* co. 2 Cpp, i risultati delle investigazioni devono essere depositati, salvo che, prima dello spirare di detti di termini, sia stata presentata apposita richiesta di differimento: il pubblico ministero godrebbe infatti della possibilità di avvalersi delle deroghe stabilite per l'ostensione degli atti di indagine pur essendosi attivato tardivamente.

Più in linea con la *ratio* della suddetta regola si rivela allora la soluzione che, anche tenuto conto della modifica che ha opportunamente attribuito al giudice la competenza a prolungare la durata del segreto investigativo¹¹⁹, circoscrive l'operatività della disposizione all'evenienza in cui il giudicante decida di trattare congiuntamente

eseguita»; «b) [...] la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca»; o «c) [...] taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-*bis*, comma 2». In proposito, è appena il caso di osservare che il d. lgs. 31/2024, in linea con le proposte di modifica avanzate dall'Unione delle Camere Penali Italiane (cfr. *Proposte UCPI di emendamenti al dlgs 150/2022*, in *camerepenali.it*, 7.2.2023, 10), sottrae così al pubblico ministero la competenza a disporre il differimento della *discovery* degli atti d'indagine (v. *supra*, § 2, nota n. 36) per attribuirli al giudice. Sul tema v. A. Sanna, *I rimedi alla stasi delle indagini nella riforma "Cartabia", tra tutela della legalità e gigantismo delle procure*, in *disCrimen* 21.12.2023, 18. Da notare altresì che, nel richiamare queste circostanze, il comma 4 dell'art. 415-*ter* Cpp prevede adesso un meccanismo di raccordo tra differimento della *discovery* e ordine di determinazione coatta.

¹¹⁷ G. Amato, *op. cit.*, 75.

¹¹⁸ V. *supra* nota n. 115.

¹¹⁹ V. *supra* nota n. 116.

la richiesta (tempestivamente) avanzata dall'accusa e quella presentata dagli interessati (in un momento giocoforza successivo).

A sostegno di quest'ultima impostazione muove anche la constatazione che la disposizione in esame rinvia al co. 2 dell'art. 415-ter Cpp esclusivamente per ciò che concerne le esigenze idonee a giustificare la proroga, mentre non offre alcuna indicazione circa la sua estensione. Pertanto, sposando la prima lettura si correrebbe il «rischio – paradossale – di [...] una nuova stasi, di durata non pronosticabile»¹²⁰.

È pur vero, però, che a differenza di quanto stabilito in precedenza, il giudice, prima di decidere se emettere l'ordine di determinazione coatta, è adesso tenuto a sentire il pubblico ministero¹²¹, come a dire che è in quella sede che l'organo dell'accusa può addurre per la prima volta uno o più argomenti a sostegno della necessità di mantenere la riservatezza sul proprio fascicolo.

Sotto un diverso angolo prospettico, non si comprende perché, in presenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del co. 2 o riscontrata comunque la sussistenza di uno o più motivi di differimento della *discovery* in sede di decisione sull'attivazione del meccanismo acceleratorio, non sia stata prevista l'emissione di un ordine di determinazione coatta ad efficacia posticipata, segnatamente al venir meno delle esigenze di riservatezza: a fronte del verificarsi di una situazione di stallo posteriore a tale momento, gli interessati saranno nuovamente costretti a rivolgersi al giudice per ottenere il medesimo provvedimento che avrebbe potuto essere emesso fin da subito.

Infine, v'è da considerare l'interpolazione che ha riguardato l'intervento gerarchico. Dispone il nuovo co. 5 dell'art. 415-ter Cpp che, alla scadenza del periodo di riflessione, il procuratore generale presso la corte d'appello, in luogo di disporre immediatamente l'avocazione, «può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni».

Ecco delinearsi un “surrogato” dell'ordine di determinazione coatta che desta notevoli perplessità. Dal punto di vista del messaggio veicolato, non può essere trascurato come, nel configurare un rimedio che finalmente prescinde dalla volontà degli interessati mettendoli dunque al riparo da possibili ritorsioni per la scelta di essersi attivati, si sia tuttavia deciso di chiamare in gioco non il giudice, bensì un

¹²⁰ M. Gialuz, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature*, cit., § 2.

¹²¹ V. *supra* nota n. 113. Al riguardo cfr. G. Amato, *op. cit.*, 74, secondo il quale il termine di 20 giorni entro cui il giudice è tenuto a pronunciarsi sull'istanza di emissione dell'ordine «è dilatorio, ma è da ritenere che, ove il pubblico ministero ritardi il proprio parere», è senz'altro possibile «provvedere».

diverso ufficio di procura. In aggiunta, si profila un possibile difetto di coordinamento nell'evenienza in cui l'indagato o la persona offesa si rivolgano al giudice una volta che il procuratore generale abbia già intimato al pubblico ministero di provvedere, essendo disciplinata soltanto l'ipotesi inversa¹²². In caso di accoglimento dell'istanza da parte del giudicante, il magistrato requirente potrebbe infatti trovarsi di fronte a due diversi termini per assumere le proprie determinazioni. Di fronte poi al rigetto della richiesta, a divergere sarebbe non la tempistica, ma addirittura il comando stesso.

Insomma e in definitiva, le modifiche introdotte dall'Esecutivo con il d. lgs. 31/2024, lungi dall'apparire risolutive, potrebbero persino acuire i "difetti congeniti" dell'ordine di determinazione coatta. Nonostante resti aperta la possibilità di intervenire ancora sulla base della delega¹²³, l'impressione è che la salvaguardia della ragionevole durata (anche) delle indagini preliminari debba essere affidata a ben altri istituti. Sennonché, l'improcedibilità sembra destinata a vita breve, almeno stando alla proposta di legge attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato¹²⁴, mentre la tematica degli strumenti risarcitori continua a rimanere del tutto ignorata.

¹²² L'ultima parte del co. 5 dell'art. 415-ter Cpp afferma che «La disposizione di cui al primo periodo non si applica [soltanto] quando» «è stata già presentata l'istanza di cui al comma 4», nonché quando «il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non è stata rigettata».

¹²³ Come noto, i due anni entro cui è prevista la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative ex art. 1 co. 4 l. 134/2021 decorrono dalla data di entrata in vigore del d. lgs. 150/2022, ossia il 30.12.2022, e scadono dunque il 30.12.2024.

¹²⁴ Ci si riferisce al d.d.l. AC 893-A (Pittalis e a.) recante «[m]odifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione», consultabile in www.sistemapenale.it 6.11.2024. In proposito, v. G. L. GATTA-M. Gialuz, *Prescrizione e improcedibilità: l'ennesima riforma e dieci verità nascoste*, in *SP* 2023(11), 127 ss.